

COMUNE DI CHIAVERANO



## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## COMUNE DI CHIAVERANO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

## DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione modifiche ed integrazioni.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette**, del mese di **aprile**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:.

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Presidente	Sì
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. TROMPETTO MATTEO - Consigliere	Sì
4. REVELLO CHION MARIA - Consigliere	Sì
5. FUSO LUISA MARIA - Consigliere	Sì
6. PONZETTO ENRICO - Consigliere	Sì
7. EBANIELE FRANCESCA - Consigliere	Sì
8. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore	Sì
9. VERDOJA PIETRO - Consigliere	Giust.
10. MIGNONE ERINO - Consigliere	Sì
11. GASTALDO BRAC ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sig. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FURNARI dott.ssa Margherita.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera del C.C. n. 14 in data 27/04/2016 ad oggetto

“Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione modifiche ed integrazioni.”

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la relazione del Sindaco che illustra la proposta di delibera del Consiglio Comunale ad Oggetto: Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione modifiche ed integrazioni.

Udito l'intervento del consigliere Mignone Erino che chiede come si fa a controllare le utenze che effettuano il compostaggio;

Udita la risposta dell'Assessore Benetti Roberta che fa presente che è effettivamente difficile eseguire controlli , ma che il Comune di Chiaverano si è fatto parte attiva presso la Società Canavesana Servizi per l'applicazione della tariffa puntuale che permetterebbe una maggiore precisione nella tariffazione , ma che per il momento tale iniziativa è stata accantonata da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

**Ritenuta** meritevole di approvazione ;

**Con voti** favorevoli n. 7 e n. 2 astenuti (Mignone Erino, Ebaniele Francesca)

### **DELIBERA**

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale .

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.14 DEL 21/04/2016

OGGETTO : Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).  
Approvazione modifiche ed integrazioni.

### L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

**PREMESSO** che:

- la Legge 27/12/2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014”, all’art. 1, comma 639, istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale ha accorpato all’interno di una disciplina unitaria precedenti entrate tributarie basandole su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone di tre distinte entrate: l’IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi TASI e nella tassa sui rifiuti TARI , che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), nell’ambito della disciplina della IUC, può essere letto nel seguente modo suddividendolo per “argomenti”:
  - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
  - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
  - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
  - commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI , TASI E IMU)
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate è applicabile all’imposta IUC come espressamente richiamato dall’art. 1, comma 702 della Legge di Stabilità 2014;
- il sopra richiamato art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni stabilisce che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- il comma 2 dell’art. 52 come interpretato dall’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**VISTO** il Decreto Ministero dell’Interno 28/10/2015 che ha differito al 31/03/2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 e il D.M. 01/03/2016 che ha previsto un ulteriore differimento del termine dal 31/03/2016 al 30/04/2016;

**VISTO** il D.L. n. 16/2014, convertito in Legge 02/05/2014 n. 68, che ha apportato delle modifiche all’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, riguardanti il tributo TARI;

**VISTA** la Legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014 che, inserendo l'art. 9-bis, ha eliminato per l'anno 2014 la possibilità di assimilare all'abitazione principale le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti, modificando l'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n° 214 sopprimendo, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" e ha inserito, dopo l'ottavo periodo, il seguente stabilendo che *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9-bis sopraccitato *"Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi"*;

**VISTI** l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, ed i commi n. 659 e 682 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. nei quali si stabilisce che, con Regolamento il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI disciplina i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale aveva deciso di approvare singoli regolamenti di disciplina delle tre distinte entrate comunali, nonostante l'istituzione dell'unicità nominale dell'imposta IUC, al fine di rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo e per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo potesse incidere sull'applicazione degli altri regolamenti;

**PRESO ATTO** che con deliberazione Consiglio Comunale n° 32 del 16/07/2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**RISCONTRATA** la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento IMU, nel rispetto degli equilibri finanziari del Bilancio, al fine di adeguarlo alle modifiche legislative intervenute e per una maggiore chiarezza ai contribuenti per l'applicazione del tributo;

**RITENUTO**, pertanto, di dover apportare le modifiche ed integrazioni al testo dei seguenti articoli contenuti nel:

- **CAPO II "UTENZE DOMESTICHE"**

- Art. 6 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

proponendo di:

- modificare il comma 3 nel seguente modo:

- "Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Chiaverano , si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.*

- Il numero degli occupanti delle utenze domestiche indicato negli avvisi di pagamento è quello risultante alla data di elaborazione degli stessi.*

- Le variazioni intervenute successivamente, o contestualmente, avranno efficacia a partire dalla data di variazione e saranno conteggiate a congruaglio.*

- Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'utenza per più di sessanta giorni nell'arco dell'anno."*

## • CAPO V “RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESCLUSIONI”

### ☐ Art. 12 – Riduzioni tariffarie

Proponendo di apportare le seguenti modifiche:

il comma 1 deve essere così modificato:

*La tariffa è ridotta del 10% per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che provvedono in modo regolare e continuativo alla pratica del compostaggio domestico*

- Dopo il comma 4 da prevedere comma 4 bis:
- *“Il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già titolari di trattamento pensionistico nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.*

### ☐ Art. 13 – Esenzioni sulla tassa

Da aggiungere il comma 4:

*“E’ inoltre riconosciuta al Consiglio Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazioni tariffarie, a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.”*

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dall’art. 10 comma 4 della Legge 06/06/2013 n. 64, a decorrere dall’anno d’imposta 2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come precisato nelle Circolari Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 24674 dell’11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014;

**ACQUISITO**, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica;

**ACQUISITO**, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) **DI APPROVARE** le seguenti integrazioni e modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come componente dei servizi dell’Imposta Unica Comunale:

### ☐ Art. 6 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

- comma 3 viene modificato nel seguente modo:

*“Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari residenti nel Comune di Chiaverano, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.*

*Il numero degli occupanti delle utenze domestiche indicato negli avvisi di pagamento è quello risultante alla data di elaborazione degli stessi.*

*Le variazioni intervenute successivamente, o contestualmente, avranno efficacia a partire dalla data di variazione e saranno conteggiate a conguaglio.*

*Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell’utenza per più di sessanta giorni nell’arco dell’anno.”*

• **CAPO V “RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESCLUSIONI”**

Art. 12 – Riduzioni tariffarie

il comma 1 viene così modificato:

*La tariffa è ridotta del 10% per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che provvedono in modo regolare e continuativo alla pratica del compostaggio domestico*

- Dopo il comma 4 viene previsto comma 4 bis:
- *“Il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già titolari di trattamento pensionistico nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.*

Art. 13 – Esenzioni sulla tassa

viene aggiunto il comma 4:

*“E’ inoltre riconosciuta al Consiglio Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazioni tariffarie, a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.”*

**2) DI RIAPPROVARE** integralmente il regolamento TARI con le modifiche sopra evidenziate, nel testo che, allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale;

**3) DI DARE ATTO** che le modifiche del regolamento approvato con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

**4) DI PRECISARE** che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

**5) DI INVIARE** telematicamente la presente deliberazione di approvazione modifiche al regolamento, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 24674 dell’11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Chiaverano 21/04/2016

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE  
F.to Fiorentini Maurizio

PARERE PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

Chiaverano 21/04/2016

Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario  
F.to Furnari dott.ssa Margherita





Del che si è redatto il presente verbale.  
In originale firmato.

IL SINDACO  
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

---

Visto si attesta – ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lg. 18.08.2000, n.267 – la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 05/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li 05/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FURNARI dott.ssa Margherita

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
li 05/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

( Art. 134 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 )

Divenuta esecutiva in data 15/05/2016

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( c. 4 )  
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ( c. 3 ).

IL SEGRETARIO COMUNALE

---